



Taglio di Po, lì 31/01/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

DECRETO SOSTEGNI-TER: sintesi principali novità

Gentile Cliente,

segue una sintesi delle principali novità contenute nel D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022.

| | |
|--|---|
| <p>Misure di sostegno per le attività chiuse Articolo 1 D.L. 4/2022</p> | <p>Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).</p> <p>Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un'unica soluzione, i seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;• Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. |
| <p>Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Articolo 2 D.L. 4/2022</p> | <p>Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.</p> <p>È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro,• devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. <p>Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; |



| | |
|--|---|
| | <p>c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.</p> <p>Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell'apposita istanza.</p> |
| <p>Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà Articolo 3 D.L. 4/2022</p> | <p>Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.</p> |
| <p>Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Articolo 3 D.L. 4/2022</p> | <p>Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all'articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.</p> |
| <p>Credito d'imposta locazioni per le imprese turistiche Articolo 5 D.L. 4/2022</p> | <p>Il credito d'imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p> <p>L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> |
| <p>Aiuti al settore sportivo Articolo 9 D.L. 4/2022</p> | <p>Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.</p> <p>Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>Investimenti in beni strumentali 4.0 Articolo 10 D.L. 4/2022</p> | <p>Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.</p> |
| <p>Credito d'imposta a favore delle imprese energivore Articolo 15 D.L. 4/2022</p> | <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.</p> |
| <p>Blocco alle successive cessioni dei crediti d'imposta Articolo 28 D.L. 4/2022</p> | <p>Nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni. Pertanto, dal 27 gennaio: – in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, NON può cederlo nuovamente, – in caso di cessione del credito, NON è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta: a) credito d'imposta per botteghe e negozi; b) credito d'imposta per i canoni di locazione; c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d'imposta per sanificazione. I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.</p> |

Cordialmente

Studio Duò e Associati